

m. equipaggiamenti e veicoli utilizzati per lo smi-
namento umanitario.

2. Il reciproco equipaggiamento di materiali di in-
teresse delle rispettive Forze armate sarà sviluppato
nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato
con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite so-
cietà private autorizzate dai rispettivi Governi.

3. I rispettivi Governi si impegneranno a non rie-
sportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il pre-
ventivo benessere della Parte cedente.

4. Le attività nel settore dell'industria di difesa e del-
la politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello
sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari
potranno assumere le seguenti modalità:

a. ricerca scientifica, test e progettazione;

b. scambio di esperienze nel campo tecnico;

c. scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti
dalle Parti;

d. supporto alle industrie della difesa ed agli enti
governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore
della difesa.

5. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e col-
laborazione per facilitare l'esecuzione del presente Ac-
cordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni
interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle
disposizioni del presente Accordo, conformemente alle
loro rispettive legislazioni nazionali.

6. Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure
necessarie per garantire la protezione della proprietà in-
tellettuale derivante da iniziative condotte in conformità
con il presente Accordo ed ai sensi delle leggi nazionali
delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia sotto-
scritti dalle Parti.

Articolo VII

Sicurezza delle informazioni classificate

La sicurezza delle informazioni classificate sarà
disciplinata dalla «Convenzione relativa alla protezione
delle informazioni classificate tra il Governo del Cile ed
il Governo dell'Italia», sottoscritto a Roma il 29 gennaio
1996 e a Santiago il 26 luglio 1996, dal Ministero della
difesa nazionale della Repubblica del Cile e dalla Presi-
denza del Consiglio dei ministri - Autorità Nazionale per
la Sicurezza della Repubblica italiana.

Articolo VIII

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazio-
ne o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta
esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le
Parti attraverso i canali diplomatici.

Articolo IX

Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

1. Le parti possono stipulare protocolli aggiuntivi
in aree specifiche di cooperazione nelle tematiche della
difesa che coinvolgono agenzie militari e civili, come ri-
chiesto dal presente Accordo.

2. Personale debitamente autorizzato dal Ministe-
ro della difesa della Repubblica italiana e il Ministero
della difesa nazionale della Repubblica del Cile dovrà
controllare, sviluppare e attuare programmi di sviluppo
che permettono l'esecuzione del presente Accordo o dai
protocolli aggiuntivi, sulla base di interesse reciproco,
in stretta collaborazione e coordinamento con i Ministe-
ri degli affari esteri dei due Paesi, nelle materie di sua
competenza.

3. Il presente Accordo può essere modificato o rivi-
sto di comune accordo tra le parti, attraverso lo scambio
di lettere, attraverso i canali diplomatici.

4. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le re-
visioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate
nell'articolo X.

Articolo X

Entrata in vigore, durata e termine

1. Il presente Accordo entrerà in vigore 60 (sessanta)
giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica, con
cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali
diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure
nazionali.

2. Il presente Accordo resterà in vigore a tempo in-
determinato, fino a quando una delle Parti non decida,
in qualsiasi momento, di denunciarlo, attraverso i canali
diplomatici.

3. La risoluzione del presente Accordo avrà effetto
60 (sessanta) giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica.

4. La risoluzione del presente Accordo non influirà
sui programmi e le attività in corso previste dal presente
Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati
a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il pre-
sente Accordo.

Fatto a Roma il 25 luglio 2014 in due originali, cia-
scuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi fa-
centi egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL CILE

 

